



# CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Determinazione n. 336 INT

del 24 NOV. 2020

CIG 84862280E3

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizie per gli Uffici Giudiziari di Campobasso, per il periodo dal 1/1/2021 al 30/6/2021.

Il TITOLARE DELLA SPESA, Presidente della Corte di Appello, dr Rossana Iesulauro,

Visti

- Il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 **Codice dei Contratti Pubblici**;
- Il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- La delibera ANAC N. 1096 del 26 ottobre aggiornata con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e la delibera 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera n.206 del 1 marzo 2018;

*Vista* la delega gestoria del Ministero prot. n. 11495.ID 25/9/2020 con la quale questa Corte è stata autorizzata ad espletare tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura diretta all'affidamento del servizio di pulizie, per gli Uffici Giudiziari di Campobasso, per il periodo 1/1/2021 al 30/6/2021;

*Verificato* che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni, per il lotto Molise, per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

*Ritenuto* pertanto di procedere alla procedura di acquisto, ai sensi del DL 50/2016 art. 36, in quanto il valore della fornitura in oggetto risulta inferiore alla soglia comunitaria;

*Considerato* che è stata indetta una procedura negoziata senza bando, tramite piattaforma MEPA, con invito di 7 operatori (RDO 2673016);

*Viste* le offerte pervenute da n. 3 dei sette operatori economici invitati:

1. ISSAN di Testa Michele, per un importo complessivo di € 70.764,60,00 + IVA;
2. Euroappalti Srl, per un importo complessivo di € 71.000,60 + IVA;
3. Tre Fiammelle, per un importo complessivo di € 72.366,26 + IVA;

*Considerato* che il preventivo presentato dalla ditta ISSAN di Testa Michele, pur rappresentando l'offerta migliore in termini economici, *deve essere escluso* per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto dall'articolo 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 -Codice dei contratti.

L'art. 95, comma 10 del nuovo Codice Appalti, in senso innovativo rispetto al previgente D.Lgs. 163/2006, impone alle imprese **l'obbligo di indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Fanno eccezione solo le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.

Tali oneri di sicurezza "aziendali" (la cui quantificazione spetta ad ogni concorrente, tenuto ad indicarli specificatamente in sede di offerta) vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza per le interferenze che sono, invece, predeterminati dalla stazione appaltante. Si tratta, pertanto, di costi interni aziendali dell'impresa, da quantificare, da parte dell'impresa stessa, in rapporto all'offerta economica e all'organizzazione propria ed autonoma dell'impresa concorrente.

Gli oneri di sicurezza "aziendali" devono essere indicati dalle imprese anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio trattandosi di **elemento essenziale dell'offerta.**

L'omessa indicazione dei detti oneri, nell'art. 4 del capitolato disciplinare di gara, non giustifica, quindi, l'omesso inserimento degli suddetti nell'offerta, anche perché l'art. 28 dello stesso capitolato disciplinare di gara rimanda, per quanto non espressamente previsto in esso, alla normativa vigente.

Né potrebbe, in proposito eccepirsi l'impossibilità di determinazione di tali oneri di sicurezza ove solo si consideri che gli stessi sono stati regolarmente indicati dagli altri offerenti (cfr. Consiglio di Stato- Adunanza Plenaria- sent. n.8\2020)

Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, – art. 95, co. 10 D.Lgs 50/2016 che prevede, a pena di esclusione, l'inserimento nell'offerta dei suddetti oneri di sicurezza aziendale e secondo la costante giurisprudenza in materia- si procede all'esclusione dell'offerta ricevuta, non potendo ammettere nemmeno l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, co. 9, D.Lgs 50/2016, istituto non utilizzabile nel caso di incompletezza ed irregolarità relativa all'offerta economica.

In ogni caso, anche qualora la ditta RDO MEPA aggiungesse gli oneri di sicurezza aziendale alla sua offerta, questa supererebbe quella della ditta posizionata al secondo posto della classifica e, dunque, non sarebbe l'offerta più conveniente.

*Considerato*, quindi, che l'offerta migliore risulta quella fatta pervenire dalla ditta Euroappalti Srl, per un importo complessivo di € 71.000,60 + IVA;

*Vista* la regolarità dei certificati richiesti:

- Certificato del Casellario giudiziale rilasciato dalla Corte di Appello di Campobasso – Sezione Penale;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Certificazione Camera di Commercio Roma;
- Documentazione MEPA;

nonchè la regolarità dei documenti richiesti per la partecipazione alla RDO;

## **DETERMINA**

di effettuare l'affidamento del servizio suddetto, alla ditta Euroappalti Srl, per un importo complessivo di € 71.000,60 + IVA.


L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di pulizie per gli Uffici Giudiziari di Campobasso, per il periodo 1/1/2021 al 30/6/2021.

La spesa di € 71.000,60 + IVA graverà sul capitolo di spesa 1550 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio 2021 dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.

Su tale contratto, essendo stata la base d'asta superiore ad € 40.000,00 e precisamente pari ad € 71.000,60, è stato richiesto un CIG sul sistema SIMOG, per il quale andrà versato un contributo di gara per un importo di € 30,00. Anche tale spesa graverà sul capitolo di spesa 1550.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Pota, Funzionario Contabile di questa Corte.

Il titolare della spesa  
Il Presidente della Corte  
dott. Rossana Jesu'fauro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rossana Jesu'fauro', written over the typed name.

